

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2772 di venerdì 13 gennaio 2012

Publicati gli accordi sulla formazione sulla sicurezza

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale gli accordi approvati in Conferenza Stato-Regioni relativi alla formazione sulla sicurezza dei datori di lavoro RSPP, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.

Roma, 13 Gen - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui agli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD006] ?#>

La data di entrata in vigore degli accordi è invece il 26 gennaio 2012, in quanto gli accordi sono da considerare un **atto avente forza normativa** in quanto **parte integrante dell'articolo 37 del D.Lgs. n 81/2008**, quindi **entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione** (si veda l'approfondimento dell'avvocato Dubini: Quando entrano in vigore gli accordi Stato Regioni? pubblicato in questo stesso numero di PuntoSicuro).

Sono inoltre da segnalare alcune disposizioni transitorie nell'applicazione degli accordi:

Accordo Datori di Lavoro RSPP:

"11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - **entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo** - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti."

Accordo Lavoratori

"10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

[...]In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - **entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo** - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi."

Per ulteriori informazioni:

[Gli accordi Stato-Regioni sulla formazione e l'e-learning](#)

[Nuovi Accordi Stato-Regioni: due passi in avanti, mezzo indietro](#)

I testi approvati dalla Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012:

[Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.](#)

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nei prossimi giorni PuntoSicuro pubblicherà ulteriori chiarimenti circa le nuove modalità formative.

. Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.